

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
VI LEGISLATURA

(N. 2397)

**DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(MORO)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**col Ministro del bilancio e della Programmazione Economica  
e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno**

(ANDREOTTI)

**col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(DONAT-CATTIN)

**col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(TOROS)

**e col Ministro delle Partecipazioni Statali**

(BISAGLIA)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GENNAIO 1976**

**Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale e  
per la riorganizzazione, ricostruzione e riconversione del settore**

1. — ONOREVOLI SENATORI. — Nel presentare i provvedimenti congiunturali alle Camere, nel settembre scorso, il Governo precisò che la loro finalità era esclusivamente quella di predisporre misure immediate per una momentanea difesa dell'occupazione in modo da permettere l'elaborazione e l'attuazione

di una politica più marcatamente strutturale, con caratteristiche di medio termine.

Il presente disegno di legge si muove in questa linea e affronta il problema strutturale che il Governo considera più urgente in questo momento.

La crisi dell'economia italiana si manifesta non solo nel dissesto della finanza pubblica in tutte le sue articolazioni, ma soprattutto nella caduta generalizzata del livello dell'attività produttiva, sia nel settore privato che in quello delle partecipazioni statali.

In questa situazione, di generale sottoutilizzazione della capacità produttiva, i problemi dello sviluppo del Mezzogiorno, come tutti gli squilibri del nostro sistema economico risultano ulteriormente aggravati e appare evidente che un'azione incisiva non può che essere fondata su rigorose scelte prioritarie.

È apparso dunque incontrovertibile che, pur nella naturale interdipendenza dei fatti economici, priorità assoluta dovesse essere data alle questioni attinenti direttamente o indirettamente alla ripresa della produzione industriale.

Nell'apprestare i possibili interventi a favore del settore industriale occorre tenere ben presente la natura della crisi in atto; essa nasce da una serie di cause interne ed esterne all'impresa che ormai impediscono il normale funzionamento dell'impresa stessa. Il progressivo esaurirsi delle condizioni di economicità della produzione, per un grave incremento dei costi diretti ed indiretti manifestatisi in questi ultimi tempi, mostra con chiarezza come lo stimolo dal lato della domanda non costituisca più uno strumento sufficiente, e forse nemmeno utile, per rilanciare l'attività industriale; in particolare va sottolineato come un aumento della domanda, nelle condizioni attuali, non possa, da sola, avere effetto positivo sugli investimenti i quali, in mancanza di una adeguata azione in direzione del ripristino delle condizioni di economicità della produzione, continueranno inesorabilmente a cadere nel tempo.

Una ripresa della domanda inoltre incontrerebbe un ulteriore limite nell'azione di stimolo della ripresa produttiva. Esso consiste in un nuovo aumento del disavanzo della bilancia dei pagamenti a causa di un aumento indotto dalle importazioni e ciò, in assenza di una politica in grado di incidere più profondamente sulle condizioni della produzione nel senso di favorire un netto

miglioramento della nostra competitività sull'estero, obbligherebbe l'autorità di Governo ad intervenire in direzione restrittiva della attività economica. L'ammontare del nostro indebitamento sull'estero e del conseguente peso connesso ai pagamenti in interessi ed alla restituzione del debito non consente, a tale riguardo, spazio di manovra sufficiente.

L'espansione della domanda deve allora essere strettamente legata ad un processo di ricostituzione delle condizioni di competitività del sistema industriale italiano così da permettere un adeguato sviluppo delle esportazioni che peraltro andranno stimolate attraverso tutti gli strumenti di legge esistenti.

Per i motivi brevemente esposti il Governo ritiene che si debba dare priorità all'azione di rafforzamento del sistema industriale privato ed a partecipazione statale, mediante un programma di riconversione e ristrutturazione dello stesso, da porre al centro di un'azione a medio termine.

2. — È necessario ricordare che fino ad oggi, in presenza di una molteplicità di centri di decisione in materia industriale (Ministero dell'industria, Ministero delle partecipazioni statali, Ministro per il Mezzogiorno) sia di una molteplicità di leggi di incentivazione tra loro non coordinate, è pressochè totalmente mancata persino la possibilità di realizzare una politica industriale coerente nelle sue diverse manifestazioni.

In tale situazione gli indirizzi del CIPE, pur rafforzati dai cosiddetti « pareri di conformità » non sono risultati idonei ed adeguati a ricondurre ad unità e coerenza i vari interventi operativi.

In conseguenza di ciò è apparso necessario preliminarmente selezionare gli strumenti di intervento ritenuti più efficaci, predisporre i nuovi ritenuti indispensabili nella particolare situazione e costituire un centro non solo di coordinamento degli indirizzi, ma soprattutto di unità decisionale in ordine a tali strumenti.

Si è ritenuto che la creazione di un comitato di Ministri, presieduto dal Ministro del bilancio e della programmazione, più ristretto del CIPE, dotato di poteri decisionali ed

operativi potesse costituire la soluzione più idonea per questo problema.

Esso infatti, accentrando i poteri deliberativi più rilevanti in materia di incentivazione industriale, di politica industriale per il Mezzogiorno e di politica delle partecipazioni statali, crea le condizioni indispensabili per una gestione unitaria di tutti gli interventi in questa materia.

L'affidamento ad un Comitato interministeriale congruamente rappresentativo di poteri di indirizzo in materia di politica industriale si propone di conseguire, con unitarietà e coerenza dell'azione di incentivazione finanziaria, l'obiettivo della massima flessibilità ed organicità di intervento. Ciò, pur sempre fissando con legge criteri di priorità e linee direttive, allo scopo di svolgere la discrezionalità dell'organo nei limiti delle finalità e delle procedure previamente approvate dal Parlamento, ma senza ancorare la concreta attuazione degli interventi a specifiche ed analitiche disposizioni, dalle quali conseguirebbe indubbiamente una eccessiva rigidità ed una scarsa aderenza alle mutevoli esigenze dello sviluppo industriale, in gran parte vanificando l'utilità e la tempestività delle misure adottate.

Il Governo ha inoltre ritenuto che una efficace e coerente politica di sviluppo industriale, e in particolare le iniziative di ristrutturazione e di riconversione non potessero essere predisposte e realizzate se non con la partecipazione attiva delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori.

Non solo infatti è necessario che i programmi di investimento per il rafforzamento del sistema industriale siano realizzati all'interno di un quadro economico, che la azione di Governo e il comportamento delle parti sociali devono impegnarsi a mantenere, ma occorre altresì che i singoli interventi siano resi possibili da una adeguata mobilità del lavoro, in un sistema di sufficienti garanzie per i lavoratori.

Anche al fine di realizzare in modo concreto questa collaborazione con le parti sociali, il Comitato dei Ministri è parsa una soluzione idonea, in quanto la gestione uni-

taria delle competenze e la natura decisoria dei poteri del Comitato consentono di legare strettamente le deliberazioni in materia di mobilità del lavoro a quelle per i nuovi investimenti.

In questa impostazione, la necessità di finanziare iniziative di piena validità economica, anche in riferimento alla concorrenzialità internazionale, e lo stretto legame che si viene a creare fra programmi di intervento e mobilità del lavoro richiedono un estremo rigore nella valutazione tecnica ed economica nelle singole iniziative da finanziare. È parso quindi indispensabile un radicale cambiamento delle procedure finora adottate, nel senso di far precedere qualsiasi decisione da una istruttoria condotta dagli istituti speciali di credito, nonché dalla preesistenza di adeguati impegni finanziari da parte degli imprenditori richiedenti le operazioni e degli stessi istituti.

\* \* \*

L'articolo 1 istituisce nell'ambito del CIPE un Comitato di Ministri per il coordinamento della politica industriale, al quale partecipano il Ministro del bilancio e della programmazione economica che lo presiede, il Ministro del tesoro, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro delle partecipazioni statali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Per la massima efficacia e la più pronta aderenza alle esigenze del settore è previsto un rapporto di consultazione permanente con le organizzazioni imprenditoriali e quelle sindacali dei lavoratori.

L'articolo 2 definisce le funzioni del Comitato, al quale vengono conferite le attribuzioni del CIPE in materia di politica industriale, industrializzazione del Mezzogiorno e di ricerca. Al Comitato vengono altresì attribuiti compiti di accertamento ai fini della riorganizzazione e dello sviluppo industriale, l'individuazione dei settori di intervento anche in vista degli interventi pubblici, di coordinamento, di deliberazione sulle

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

domande di agevolazione eccedenti determinati limiti, di verifica e, infine, di particolare rilievo, funzioni di indirizzo di politica industriale con la dichiarata finalità di privilegiare le iniziative ad alta produttività, finalizzate ad esigenze collettive.

L'articolo 3 disciplina la procedura per l'approvazione dei programmi pluriennali degli enti di gestione e per la ripartizione degli stanziamenti attribuiti ai fondi in dotazione agli enti stessi, in relazione ai programmi di investimento ed alle esigenze finanziarie. È previsto, al riguardo, il parere obbligatorio di una commissione interparlamentare, con lo scopo di consentire al Parlamento di intervenire sulle linee generali e sulla strategia economica degli enti di gestione, esprimendo parere, del quale dovrà tener conto il Ministro delle partecipazioni statali nelle proposte al Comitato.

L'articolo 4 istituisce presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un fondo per la ristrutturazione, riconversione e sviluppo industriale, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, di durata triennale. Il fondo è destinato alla concessione di agevolazioni finanziarie, costituite da mutui agevolati e contributi sugli interessi, da destinare alle imprese manifatturiere ed estrattive impegnate in progetti di ristrutturazione, di riconversione produttiva e nella realizzazione di attività sostitutive.

L'articolo 5 prevede la concessione prioritaria delle agevolazioni, in relazione alle situazioni socio-economiche delle regioni, quando si verificano condizioni di crisi e di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 prevedono le modalità di impegno dei finanziamenti agevolati, in funzione rispettivamente di fasce di iniziative superiori ed inferiori a 7 miliardi, nonchè le procedure per l'istruttoria ed i finanziamenti massimi ottenibili, opportunamente differenziati anche in rela-

zione alla localizzazione nei territori del Mezzogiorno ed equiparati. Allo scopo di conseguire un accentuato snellimento operativo è stato previsto che la procedura per l'istruzione e per l'attribuzione delle quote di finanziamento venga svolta a cura degli istituti di credito a medio termine.

L'articolo 11 disciplina in particolare i contributi per gli interventi di ricerca applicata aventi elevato rischio e particolare rilievo tecnologico ed industriale.

L'articolo 12 concernente il trattamento straordinario di integrazione salariale nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale che comportino sospensioni e riduzioni dell'orario di lavoro nonchè la garanzia del salario fino ad un massimo di 36 mesi per successivi periodi semestrali, a favore degli impiegati ed operai licenziati in occasione delle anzidette vicende aziendali, salve in ogni caso le procedure di consultazione sindacale già vigenti. È previsto altresì un contributo di avviamento per l'attività di imprenditore artigiano assunta dagli operai licenziati, in sostituzione dell'indennità speciale di disoccupazione.

L'articolo 13 prevede l'istituzione di corsi aziendali di formazione professionale per i lavoratori in regime di integrazione salariale straordinaria, da attivarsi a cura delle regioni.

L'articolo 14 consente poi che per l'espletamento dei compiti connessi al provvedimento e per la durata del fondo di cui all'articolo 4 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato possa avvalersi di personale di amministrazioni pubbliche fino a 25 unità, nonchè di un numero massimo di 10 esperti estranei alle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 15 e l'articolo 16 contengono norme di copertura, di finanziamento e di proroga dei termini previsti per le domande di agevolazioni dalla legge n. 623 del 1959.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È istituito, nell'ambito del CIPE, un Comitato di ministri per il coordinamento della politica industriale.

Ne fanno parte il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, che lo presiede, il Ministro per il tesoro, il ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il Ministro per le partecipazioni statali, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Partecipa alle riunioni, con funzioni di segretario, il segretario generale della programmazione.

Il Comitato avrà un rapporto di consultazione permanente con le organizzazioni imprenditoriali e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

**Art. 2.**

Al Comitato di cui all'articolo 1 sono attribuite le funzioni demandate dalle leggi al CIPE in materia di politica industriale, comprese quelle relative alla industrializzazione nel Mezzogiorno e quelle previste dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Comitato, ai fini dell'esercizio dei suoi compiti, determina gli indirizzi di politica industriale tenuta presente l'esigenza di sostenere prioritariamente le iniziative ad elevata produttività che contribuiscono in maggior misura allo sviluppo dell'occupazione, avendo particolare riguardo al soddisfacimento di consumi collettivi e sociali ed all'equilibrio della bilancia dei pagamenti.

Ai fini degli indirizzi suddetti, sarà sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, specie per quanto attiene alle competenze delle Regioni a statuto speciale.

Il Comitato provvede:

a) ad accertare, periodicamente, le condizioni del settore industriale, anche sotto l'aspetto territoriale, ed a stabilire, su pro-

posta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, le direttive per la riorganizzazione e lo sviluppo industriale nel suo complesso;

b) ad individuare i settori per i quali il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato procederà, in base ad indirizzi generali formulati dal Comitato, alla elaborazione di programmi di intervento e di promozione, anche con riferimento alla incidenza di commesse pubbliche connesse con l'attività produttiva degli stessi settori che saranno approvati dal Comitato;

c) a coordinare ed approvare, sulla base degli indirizzi stabiliti, le linee di intervento, con particolare riferimento a quelle del « fondo per la riconversione e la ristrutturazione industriale », di cui al successivo articolo 4;

d) a deliberare sulle domande di agevolazione per iniziative industriali con investimenti superiori ai limiti di cui agli articoli 6, 9 e 10 proposte dai Ministri competenti, determinando la misura dell'agevolazione;

e) ad accertare, su relazione dei Ministri competenti, lo stato di attuazione delle direttive da esso stabilite;

f) ad esercitare le attribuzioni ad esso conferite dalla presente legge.

### Art. 3.

Il Comitato di cui all'articolo 1 — su proposta formulata dal Ministro per le partecipazioni statali, sentita una Commissione parlamentare formata da 11 deputati e 11 senatori nominati dai Presidenti delle due Camere — approva i programmi pluriennali degli Enti di gestione e ripartisce le somme di cui all'articolo 15, punto II, quale conferimento ai rispettivi fondi di dotazione, in relazione ai programmi di investimento ed alle esigenze finanziarie degli Enti medesimi.

A tal fine, nell'ambito dei programmi generali di cui al comma precedente, il Comitato, su proposta del Ministro per le partecipazioni statali, esamina i progetti industriali di importanza nazionale, valutandone le correlative esigenze finanziarie.

Il Ministro per le partecipazioni statali sottopone annualmente al Comitato di cui all'articolo 1 una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei programmi approvati ed

in corso di esecuzione, con indicazione delle eventuali perdite di gestione degli Enti.

Tale relazione viene inviata al Parlamento e sostituisce quella prevista dall'articolo 10 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

#### Art. 4.

È costituito presso il Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato un « Fondo per la ristrutturazione, riconversione e sviluppo industriale », con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. L'attività del fondo ha durata di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

« Il Fondo » è destinato alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese manifatturiere ed estrattive impegnate in progetti di ristrutturazione e di riconversione produttiva e/o nella realizzazione di attività sostitutive al fine di conseguire recuperi significativi di produttività aziendale. Il carattere sostitutivo delle nuove attività industriali, verrà deliberato dal Comitato di cui all'articolo 1, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

La ristrutturazione sarà orientata dal Comitato in modo da soddisfare gli obiettivi di cui all'articolo 2.

Il « Fondo » è alimentato da versamenti operati a carico del bilancio dello Stato per apporti all'uopo autorizzati.

Le disponibilità del « Fondo » affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita — presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma — ai sensi dell'articolo 585 del Regolamento di contabilità dello Stato e dell'articolo 1123, lettera *b*), delle istruzioni generali sui servizi del tesoro.

I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o di un suo delegato.

Entro il mese di maggio di ogni anno il rendiconto della gestione dell'anno precedente viene trasmesso alla Ragioneria centrale presso il Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato, che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per l'esame e la dichiarazione di regolarità.

## Art. 5.

Per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo 4 e secondo le direttive del Comitato di cui all'articolo 1, con le disponibilità del « Fondo » possono essere effettuate le seguenti operazioni per la realizzazione delle spese afferenti a progetti di ristrutturazione e riconversione, e/o di realizzazione di attività sostitutive:

- a) concessione di mutui agevolati;
- b) concessione di contributi sugli interessi per finanziamenti deliberati dagli Istituti di credito a medio termine.

I mutui e i contributi di cui alle lettere a) e b) vengono concessi prioritariamente in relazione alle situazioni socio-economiche delle Regioni, quando si riscontrino le condizioni di crisi e di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni e integrazioni.

## Art. 6.

Gli impegni sul « Fondo » di cui all'articolo 4 sono assunti con provvedimenti del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, in conformità alle deliberazioni del Comitato di cui all'articolo 1, per le iniziative industriali riferentisi a progetti di ristrutturazione o di riconversione e per la realizzazione di attività sostitutive di aziende in essere che prevedono spese per piani di riconversione e ristrutturazione o attività sostitutive di costo non inferiore a 7 miliardi.

Per le operazioni di importo inferiore, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato delibera sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101.

Le deliberazioni di cui al secondo comma sono comunicate al Comitato di cui all'articolo 1.

## Art. 7.

Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni di cui all'articolo 5, l'impresa che abbia progetti di ristrutturazione, di riconversione in-



dustriale e/o di attività sostitutive presenta domanda ad un Istituto di credito a medio termine il quale, dopo averla istruita e aver deliberato la quota di finanziamento da realizzarsi con suoi mezzi finanziari, trasmette la delibera corredata dall'istruttoria al Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato, specificando le agevolazioni richieste.

L'istruttoria deve accertare, fra l'altro, la situazione patrimoniale dell'impresa, i preventivi finanziari ed economici, gli obiettivi da realizzare in termini di produttività, gli effetti occupazionali del programma, i mezzi finanziari messi a disposizione dell'impresa, l'ammontare e le condizioni dei finanziamenti ritenuti necessari per la realizzazione dei programmi presentati.

#### Art. 8.

I mutui agevolati di cui alla lettera *a*) dell'articolo 5 non possono superare il 30 per cento del costo globale preventivo, accertato dalla istruttoria tecnico-finanziaria dell'Istituto di credito, del progetto di ristrutturazione o riconversione e/o di realizzazione di attività sostitutive e sono concessi subordinatamente ad interventi creditizi dell'Istituto di credito a medio termine per un importo non inferiore a quello previsto per l'intervento del « Fondo ».

I finanziamenti assistiti dai contributi sugli interessi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 5 non possono superare il 60 per cento del costo globale di cui al primo comma. Detto limite non può altresì essere superato nel caso di concorso delle agevolazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'articolo 5.

I limiti di agevolazione di cui ai commi precedenti sono aumentati, rispettivamente, al 35 per cento ed al 70 per cento quando la società per azioni provveda ad aumentare il proprio capitale sociale mediante nuove emissioni a pagamento, in misura non inferiore al 25 per cento del costo globale del progetto di ristrutturazione o riconversione e/o di realizzazione di attività sostitutive.

Il tasso annuo di interesse da applicare sui mutui agevolati concessi a norma della lettera *a*) dell'articolo 5 e la misura del con-

tributo sugli interessi di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo 5 sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Sui finanziamenti erogati dal « Fondo » non sono richieste garanzie. La durata complessiva del finanziamento, comunque non superiore a 15 anni, con un periodo di preammortamento non superiore a cinque anni, le modalità di ammortamento e altre eventuali condizioni sono stabilite per ciascuna operazione all'atto della concessione del beneficio.

Le agevolazioni concesse per le attività sostitutive devono essere comunque inferiori a quelle previste complessivamente per le nuove iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Per le iniziative localizzate nei territori di cui al precedente comma, i limiti dei tassi agevolati e quelli dei contributi sugli interessi sono rispettivamente ridotti ed aumentati di un terzo.

#### Art. 9.

Il Comitato di cui all'articolo 1, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, delibera sulle richieste di agevolazioni presentate ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni ed integrazioni per iniziative industriali con costo non inferiore ai 7 miliardi di lire.

Le deliberazioni relative a iniziative industriali con costo inferiore ai 7 miliardi sono comunicate al Comitato di cui all'articolo 1.

#### Art. 10.

Il Comitato di cui all'articolo 1, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera le misure di incentivazione per progetti di investimento con costo non inferiore ai 7 miliardi di lire per iniziative industriali nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Le deliberazioni relative a progetti di investimenti inferiori ai 7 miliardi, sono comunicate al Comitato di cui all'articolo 1.

## Art. 11.

A valere sul « Fondo » possono essere concessi contributi ad imprese a fronte di progetti di ricerca applicata aventi elevato rischio e particolare rilevanza tecnologica ed industriale.

I contributi possono essere concessi sino alla misura massima del 50 per cento del costo complessivo dei progetti di ricerca presentati all'IMI a norma dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni. In ogni caso, il finanziamento del progetto di ricerca ai sensi della presente legge e della citata legge 25 ottobre 1968, n. 1089, non può superare l'80 per cento del costo complessivo del progetto stesso.

I contributi sono deliberati dal Comitato di cui all'articolo 1 su proposta del Ministro nella cui competenza rientra il settore della ricerca scientifica.

È abrogata la lettera *b*) dell'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652.

## Art. 12.

Nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, che comportino sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro, la durata del trattamento straordinario di integrazione salariale fissato all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni non può superare complessivamente i 18 mesi.

Agli impiegati ed operai licenziati per effetto delle operazioni di cui al precedente comma, nonché di quelle di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, in luogo del trattamento speciale di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è assicurata la garanzia del salario nella stessa misura prevista per il trattamento straordinario di integrazione salariale per successivi periodi semestrali, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, fino ad un massimo di 36 mesi. Il periodo di godimento del trattamento speciale è riconosciuto utile d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la determi-

nazione della misura di questa entro i limiti previsti dall'articolo 3 primo comma della legge 20 maggio 1975, n. 164. Tali lavoratori, per l'intera durata del trattamento, hanno diritto all'assistenza sanitaria anche per i familiari a carico, ed agli assegni familiari.

Agli operai considerati nel precedente comma, i quali nel corso dei 36 mesi di godimento del trattamento speciale di disoccupazione assumono la qualità di titolare di impresa artigiana ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, è dovuto, in luogo della indennità stessa, un contributo di avviamento. Il contributo è fissato nella misura di lire 4.500.000 qualora l'attività di imprenditore artigiano è assunta all'atto del licenziamento ed è proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'attività stessa sia iniziata successivamente.

Per la copertura degli oneri derivanti alla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, per l'erogazione dei trattamenti previsti dai precedenti secondo e terzo comma del presente articolo, si provvede con il contributo di cui al punto *a*) dell'articolo 9 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, nonchè elevando il versamento a carico delle imprese industriali di cui al punto *b*) dell'articolo stesso da 30 a 90 giornate di prestazione.

Gli oneri posti a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria dal precedente comma saranno rilevati nell'apposita contabilità separata di cui al primo comma del citato articolo 9 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Restano confermate le procedure di consultazione sindacale indicate nell'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

I limiti temporali previsti dal primo e secondo comma del presente articolo si applicano agli interventi in corso, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 13.

Corsi aziendali di formazione professionale possono essere promossi dalle Regioni per i lavoratori in regime di integrazione salariale straordinaria, secondo quanto di-

sposto dall'articolo 17 della legge 20 maggio 1975, n. 164, sentiti gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione.

I lavoratori, ammessi al trattamento speciale di cui all'articolo 13, secondo comma, possono partecipare ai corsi organizzati a norma dell'articolo 7 lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

Gli oneri connessi alle attività formative di cui al primo e secondo comma possono essere in tutto o in parte assunti a carico del Fondo di ristrutturazione, di riconversione e di sviluppo industriale su richiesta delle Regioni previa autorizzazione del Comitato di cui all'articolo 1 della presente legge.

#### Art. 14.

Per l'espletamento dei compiti affidatigli dalla presente legge e per la durata del « Fondo » previsto all'articolo 4, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può richiedere nominativamente alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonché agli enti pubblici, il comando presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del personale occorrente sino al numero massimo di 25 unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'Amministrazione di provenienza.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi anche di un numero massimo di 10 esperti estranei alle pubbliche amministrazioni assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato per la durata massima di tre anni. La retribuzione degli esperti, sulla base di quelle correnti nel settore privato, è determinata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per sopperire agli oneri di cui al presente articolo, compresi quelli per missioni e di funzionamento, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978, da iscrivere negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli anni medesimi.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

All'onere relativo all'anno 1976, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 15.

Sono autorizzate, per le finalità di cui alla presente legge, le seguenti spese:

I — conferimenti al « Fondo per la ristrutturazione, riconversione e sviluppo industriale »:

a) lire 1.500 miliardi per la concessione di mutui agevolati, in ragione di lire 700 miliardi nell'anno 1976, di lire 500 miliardi nell'anno 1977 e di lire 300 miliardi nell'anno 1978;

b) lire 320 miliardi, quali limiti di spesa per la concessione di contributi negli interessi, in ragione di lire 65 miliardi nell'anno 1976, di lire 105 miliardi nell'anno 1977 e di lire 150 miliardi nell'anno 1978;

c) lire 400 miliardi per contributi a fronte di progetti di ricerca applicata, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1976, di lire 150 miliardi nell'anno 1977 e di lire 150 miliardi nell'anno 1978.

Su proposta del Comitato di cui all'articolo 1, la ripartizione temporale delle autorizzazioni di spesa di cui alle lettere a) e c) può essere variata, con decreti del Ministro del tesoro, in relazione alle esigenze da soddisfare.

Le annualità relative ai limiti di spesa di cui alla lettera b) per gli esercizi successivi al 1978 saranno iscritte in apposito capitolo del bilancio dello Stato in ragione di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1979 al 1990, di lire 85 miliardi per l'anno 1991 e di lire 45 miliardi per l'anno 1992;

II — conferimenti ai fondi di dotazione degli Enti di gestione delle partecipazioni statali:

lire 4.000 miliardi da ripartire negli anni dal 1976 al 1980.

Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvede — sulla base delle deliberazioni

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

adottate, ai sensi del precedente articolo 3, dal Comitato di cui all'articolo 1 — all'iscrizione in bilancio delle quote di fondo di dotazione, attribuite a ciascun ente;

III — conferimento al Fondo speciale di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, destinato alla ricerca applicata:

— lire 200 miliardi da versare sul fondo speciale costituito presso l'Istituto mobiliare italiano ai sensi del citato articolo 4, in ragione di lire 70 miliardi nell'anno 1976 e di lire 65 miliardi in ciascuno degli anni 1977 e 1978;

IV — contributi concessi ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle piccole e medie industrie e dell'artigianato:

— lire 90 miliardi per l'anno 1977, lire 180 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1991 e lire 90 miliardi per l'anno 1992, ad integrazione dello stanziamento previsto dall'articolo 9 della citata legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni.

I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, prorogati da ultimo con l'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, sono ulteriormente prorogati al 31 marzo 1978 per la presentazione delle domande di finanziamento ed al 31 dicembre 1978 per la stipulazione dei relativi contratti. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1974, n. 713.

Il limite previsto dall'articolo 3 della legge 30 luglio 1959, n. 623, è elevato fino al 40 per cento degli investimenti fissi. Le dichiarazioni e attestazioni che gli istituti di credito debbono produrre all'atto della richiesta di liquidazione dei contributi sugli interessi e al termine della erogazione del mutuo sono sostitutive di ogni diverso adempimento.

**Art. 16.**

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ri-

cavo netto di lire 6.690 miliardi, che sarà accreditato ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, denominato « Conto speciale per il finanziamento di provvedimenti concernenti la ristrutturazione industriale ».

Le operazioni finanziarie di cui al precedente comma possono essere effettuate, nel periodo 1976-1980, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito, oppure, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71 della legge per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, di emissioni di buoni ordinari del Tesoro. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394.

Agli oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette per gli anni 1976 e 1977, si farà fronte con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare delle singole operazioni effettuate.

All'onere derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al precedente articolo 15:

in lire 2.690 miliardi, per il periodo 1976-1978, per i punti I, III e IV;

e in lire 4.000 miliardi, per il periodo 1976-1980, per il punto II;

si provvede con le disponibilità del « Fondo speciale » di cui al primo comma che, a tal fine, saranno fatte affluire all'entrata del bilancio dello Stato e correlativamente iscritte nella parte passiva del bilancio medesimo in relazione alle singole autorizzazioni di spesa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 17.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.